

## **Commissione tributaria, il medico di base è tenuto al pagamento dell'Irap**

---

**Irap sì o Irap no? Il dilemma affligge i medici di base che spesso in opinioni contraddittorie si sono sentiti consigliare di non pagare l'Irap non avendo alle spalle una struttura organizzata. Sulla questione interviene adesso la Commissione tributaria secondo la quale il medico di base che utilizza beni strumentali, corrisponde compensi a terzi per prestazioni non occasionali e sostiene spese per immobili è tenuto a versare l'Irap.**

Il principio è contenuto nella sentenza n. 39/28/13 del 25 marzo 2013 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che ha affermato che il professionista, esercente la professione di medico di base, il quale svolge abitualmente tale professione in un ambito autonomo rispetto a quello domestico deve pagare l'Irap. Com'è noto l'Irap, imposta a carattere reale e non deducibile ai fini delle imposte sui redditi, ha come presupposto l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione dei servizi. Presupposto dell'imposta, istituita dal dlgs n. 446/1997, pertanto, è che l'attività sia svolta mediante una «organizzazione autonoma» e l'accertamento dell'assenza di tale requisito costituisce il presupposto necessario per l'esclusione dal pagamento dell'imposta per coloro che non si avvalgono di una struttura organizzativa stabile. Circa la sussistenza di detto requisito, la giurisprudenza è stata chiamata ad accertare il rapporto tra attività professionale ed Irap, affermando, a seguito anche del pronunciamento a livello europeo, che affinché ci sia autonomia organizzativa nell'espletamento dell'attività, è necessario che il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; non impieghi beni strumentali eccedenti la quantità che costituiscono nel concreto il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, anche in assenza di organizzazione. In particolare, la Cassazione, pronunciandosi su un caso analogo, ha affermato l'assoggettamento ad Irap di un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, ravvisando i presupposti essenziali circa l'esistenza di una organizzazione come presupposto impositivo dell'imposta in esame (Cass. ord. n. 17598/ 2011). Nella fattispecie in esame il soggetto, di professione medico di base, impugnava il silenzio-rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di rimborso dell'Irap versata per alcuni anni di imposta, rilevando di non avvalersi nell'esercizio della sua professione di alcuna «autonoma organizzazione». La Ctp ha respinto il ricorso e il contribuente ha proposto appello. I giudici di merito hanno rilevato preliminarmente che «l'assoggettamento ad Irap costituisce la regola per ogni tipo di professionista che sia il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi, in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, mentre l'esenzione costituisce l'eccezione, invero valevole solo per quei professionisti che siano privi di qualunque apparato produttivo, anche di modesta entità». Rilevando che, in ordine ai medici di base, la Suprema corte si è già pronunciata sottolineando «l'adeguata analisi delle spese sostenute dal professionista», i giudici di legittimità hanno concluso affermando che «l'esercizio abituale della professione, in un ambito autonomo rispetto a quello domestico, l'utilizzo di beni strumentali, la corresponsione di compensi a terzi per prestazioni non occasionali afferenti l'attività, le spese per immobili, costituiscono indicatori certi della sussistenza del presupposto impositivo di cui all'art. 2 dlgs 446/97, in quanto fattori ultronei, secondo l'id praerunqve accidit, rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di autonoma organizzazione». Si segnala un altro pronunciamento di merito da cui emerge, diversamente, che non è tenuto al pagamento dell'imposta sulle attività produttive, il medico di base convenzionato con il Ssn che, nell'impiego dei mezzi strumentali, non ha travalicato quel minimo indispensabile per allestire un «decoroso» ambulatorio medico (Ctr Bari, sent. n. 117/2012).

